

TI_GERICHTE 38.2025.30 vom 1. September 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-09-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2025.30_d20250901

FR: TI_GERICHTE 38.2025.30 du 1 septembre 2025

IT: TI_GERICHTE 38.2025.30 del 1 settembre 2025

Regeste

Sospensione per mancate ricerche nel terz'ultimo (12/24) e penultimo mese (1/25) di attività di durata determinata (20%) annullata. A. beneficiava pure di un c. di durata indet. al 60% da cui è stato licenziato a fine 1/25. Legittimato a credere di non dover cercare negli ultimi mesi del c. al 20%

Erwägungen

E. 29

gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata). Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI: " L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie." L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che: " L'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l'assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione." L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che: " Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato." La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione. L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer , *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenschädigung*, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro. Se non adempie il suo obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003). L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo , "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.). La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010). Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego. In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo

precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discoltarsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524 ; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; AD. Cattaneo , "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI). Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71 : “(...) En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail, le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2 p. 369). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo , “Alcuni compiti...”, pag. 17). 2.3. Per determinare se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001). Per quel che attiene all'aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente . La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987). L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_153/2024 del 22 gennaio 2025 consid. 3, pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 14 pag. 49 e in DLA 2025 Nr. 1 pag. 78; STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020

consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.). In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha rilevato: " (...) 3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (...)" Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l'Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2. Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'aver realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata). Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca. In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87). Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118). L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto. Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95). In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono. 2.4. Relativamente ai lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal

compiere ricerche di lavoro. Secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Il Consiglio federale non ha però utilizzato la sua competenza. Per principio, dunque, l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per i lavoratori anziani (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; RDAT 1986 pag. 174; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993). Al riguardo è, tuttavia, stata adottata una direttiva dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) (cfr. B. Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schulthess 2014, pag. 221). La Prassi LADI ID della SECO al punto B320 enuncia, in effetti, che il servizio competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro, segnatamente, durante gli ultimi 6 mesi che precedono l'età di riferimento (art. 21 cpv. 1 LAVS: il cui tenore, valido dal 1° gennaio 2024, è il seguente: "Le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi") e durante i 6 mesi che precedono la riscossione anticipata della totalità della rendita di vecchiaia (art. 40 cpv. 1 LAVS), per le persone assicurate che si impegnano a lasciare definitivamente il mercato del lavoro dal momento della riscossione. A titolo di prova è richiesta una conferma della cassa di compensazione AVS. L'art. 17 cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 28-29). Il TCA constata che l'Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del lavoro. La stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., accogliendo il ricorso di una Cassa di disoccupazione contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo che aveva annullato la sanzione di tre giorni di sospensione inflitta a un'assicurata di 54 anni a causa di insufficienti ricerche di lavoro in un mese, ha inoltre rilevato che: " Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234) Anche relativamente ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993). L'Alta Corte, in una sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939 che era stato sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2000, ha comunque confermato l'entità della sanzione. Con giudizio C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi, confermato la sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942 per insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a ottobre 2002, sottolineando che soprattutto i disoccupati più anziani, per i quali è più problematico il reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a effettuare ricerche di impiego in modo più intenso. 2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della

sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI). Come visto, la durata della sanzione è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155). In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence". Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta. Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022). Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti ...", pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nella concreta evenienza dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente, dopo una lunga esperienza (trentennale) nel settore bancario quale _____ (_____), il 1° marzo 2024 ha iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta _____ quale rappresentante nel settore vendita al 60% in virtù di un contratto di durata indeterminata (cfr. doc. 4; 5; 8=III1). Il 17 gennaio 2025 il datore di lavoro ha disdetto il contratto di impiego con effetto dal 28 febbraio 2025 a seguito di una ristrutturazione dell'organico aziendale (data di ricezione e accettazione della disdetta: 31 gennaio 2025; cfr. doc. 9). Dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2025 l'assicurato è stato pure attivo come assistente di direzione e vice-responsabile Tecnico al 20% per l'Associazione _____ (che ha quale ob), con la quale nel febbraio 2024 aveva stipulato un contratto di lavoro di durata determinata (cfr. doc. 10=III2; 11). Egli ha proseguito la collaborazione con l'Associazione come attività di volontariato alcune domeniche alla mattina (cfr. doc. 19; 21). L'insorgente si è iscritto in disoccupazione il 24 febbraio 2025 a decorrere dal 1° marzo 2025, ricercando un'occupazione all'80% quale impiegato di ufficio (cfr. doc. 3; 13). L'amministrazione, dopo l'annuncio per il collocamento dell'assicurato, ha constatato che quest'ultimo, mentre aveva svolto sufficienti ricerche di lavoro sia quantitativamente che qualitativamente nel mese di febbraio 2025, nei mesi di dicembre 2024 e di gennaio 2025 non aveva intrapreso alcuno sforzo volto al reperimento di una nuova occupazione (cfr. doc. 24; 23; 29). La consulente del personale, il 26 febbraio 2025, gli ha, quindi, inviato una

“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 5 marzo 2025, il suo comportamento durante i mesi di dicembre 2024 e di gennaio 2025 precedenti alla disoccupazione, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni. La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 29). Il ricorrente, il 28 febbraio 2025, ha risposto: “ (...) Mi sono iscritto alla disoccupazione con una percentuale dell'80%, suddivisa tra il 60% presso _____ (contratto a tempo indeterminato) e il 20% presso l’Associazione _____ (contratto a tempo determinato), entrambi in scadenza il 28 febbraio 2025. Purtroppo, non ero a conoscenza dell’obbligo di iniziare le ricerche di lavoro tre mesi prima della scadenza di un contratto a tempo determinato. Pertanto, ho iniziato le ricerche solo dopo aver ricevuto la lettera di disdetta da parte di _____ nel mese di gennaio 2025, avviando le candidature a partire dall’inizio di febbraio, ovvero con un mese di anticipo rispetto alla cessazione effettiva dell’attività lavorativa. Se non avessi ricevuto la disdetta da _____, sicuramente non mi sarei iscritto alla disoccupazione, in quanto avrei continuato con il mio impiego al 60%. (...)” (Doc. 30) Dal profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124). L’amministrazione, con decisione formale del 28 marzo 2025, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di dicembre 2024 e di gennaio 2025 precedenti l’iscrizione in disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2025. È stato specificato che “la presente penalità è stata ridotta della metà (da 8 a 4 indennità giornaliere) in quanto la legge prevede una riduzione pari alla metà della sanzione per le persone che hanno compiuto i sessanta anni di età” (cfr. doc. 31; consid. 1.1.). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 20 maggio 2025 (cfr. doc. A; consid. 1.1.). 2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, riguardo alla censura del ricorrente secondo cui non sarebbe stato a conoscenza dell’obbligo di iniziare a cercare un nuovo impiego tre mesi prima della scadenza di un contratto di durata determinata (cfr. doc. I; 32; 30), che è vero che l’Alta Corte ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di lavoro rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022 consid. 4.3.3.; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.). Nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già citato sopra, il Tribunale federale ha ribadito che un assicurato non può discolarsi dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di non essere stato reso attento a tale obbligo. La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2., ha d’altronde puntualizzato che, come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, anche nell’assicurazione contro la disoccupazione gli assicurati devono fare il possibile per ridurre il danno senza avvisi particolari da parte

dell'amministrazione o fogli informativi. In proposito cfr. pure STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.2. Non va del resto dimenticato che l'insorgente è al suo secondo termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI (cfr. doc. A; 32). È altrettanto vero, tuttavia, che in concreto l'assicurato nei mesi di dicembre 2024 e di gennaio 2025 lavorava in virtù di due contatti di impiego, uno al 60% con un salario di fr. 3'000.-- lordi al mese quale rappresentante nel settore vendita per _____ (cfr. doc. 8) e l'altro al 20% con una retribuzione di fr. 700.-- lordi mensili come assistente di direzione e vice-responsabile tecnico per l'Associazione _____ (cfr. doc. 10=III2). L'occupazione al 20% era sì di durata determinata dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2025, ma l'impiego con il grado di occupazione maggiore del 60%, iniziato anch'esso il 1° marzo 2024, era di durata indeterminata ed è stato disdetto soltanto nel mese di gennaio 2025 (la data di ricezione e accettazione della disdetta da parte del ricorrente risale al 31 gennaio 2025) per il 28 febbraio 2025 (cfr. doc. 9). Pertanto, attentamente esaminati gli elementi fattuali del caso in esame e tutto ben ponderato, il TCA ritiene che il mancato compimento di ricerche di lavoro nei mesi di dicembre 2024 e di gennaio 2025, ossia durante il terz'ultimo e il penultimo mese dell'impiego svolto per l'Associazione _____, continuato peraltro, dopo il febbraio 2025, sotto forma di volontariato alla domenica mattina (cfr. consid. 2.6.), non debba essere oggetto di sanzione. La questione di sapere se l'impiego per l'Associazione di _____ fosse un'attività accessoria ex art. 23 cpv. 3 LADI ("Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un'attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un'attività esercitata fuori del quadro ordinario di un'attività lucrativa indipendente.") può rimanere indecisa. Al riguardo giova, ad ogni modo, rilevare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_380/2023 del 18 giugno 2024 consid. 4.4., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 29 pag. 101, ha stabilito: " (...) la jurisprudence considère de manière constante comme gain accessoire (à écarter du gain assuré) le revenu tiré de l'activité qu'une personne exerçait avant son chômage en plus d'un emploi à plein temps, même si ce revenu est proportionnellement plus élevé (cf. par ex. les arrêts C 40/04 du 7 juillet 2004 consid. 4, 8C_654/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5.2 et 8C_86/2017 du 19 mai 2017 consid. 5.2); en cas d'occupation de deux emplois simultanés à temps partiel, est considéré comme gain accessoire la part des revenus résultant des deux activités cumulées qui dépasse l'équivalent d'un emploi à plein temps (ATF 126 V 207 précité). En conséquence, les revenus tirés d'un ou plusieurs rapports de travail avant le chômage dont le cumul reste en deçà d'un horaire de travail à temps complet sont à prendre en considération dans le gain assuré dans la mesure où ils ont été obtenus "normalement". Cette conclusion s'impose également du fait qu'il est admis qu'une personne qui cherche à compléter le ou les emplois à temps partiel qu'elle occupe entre dans la définition de personne partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. b LACI et peut prétendre à l'octroi d'indemnités de chômage pour autant que l'ensemble des activités n'excède pas l'équivalent d'une activité à plein temps (THOMAS NUSSBAUMER, op. cit n° 142 p. 2307 s.)." In effetti nella presente fattispecie, sia nel caso in cui l'occupazione presso l'Associazione _____ costituisse un'attività accessoria, sia qualora non lo fosse, l'esito della lite non sarebbe differente. Nonostante, come visto, il dovere di effettuare delle ricerche di lavoro rappresenti una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione, e l'assicurato avesse già ricorso all'assicurazione contro la disoccupazione, quest'ultimo, in concreto, era confrontato con due impieghi, di cui il grado

di occupazione di uno al 60% a tempo indeterminato quale rappresentante di vendita, benché non fosse a tempo pieno, era nettamente superiore rispetto a quello del 20% relativo al contratto di lavoro di durata determinata con l'Associazione _____, attiva peraltro nel settore sportivo (in particolare calcistico) con obiettivi di inclusione ed equità (cfr. consid. 2.6.). Il ricorrente, dunque, il quale, dopo aver ricevuto la disdetta del contratto di lavoro al 60% a fine gennaio 2025, ha iniziato nel mese di febbraio 2025 senza indugio a effettuare le ricerche di lavoro, poi rilevatesi valide dal profilo sia quantitativo che qualitativo (cfr. doc. 24; 29), era legittimato a credere di non essere tenuto a cercare un'occupazione negli ultimi mesi del contratto di durata determinata con esiguo grado di occupazione. L'insorgente ha, del resto, indicato, già nella risposta alla richiesta di giustificazione (cfr. doc. 30; consid. 2.6.) e in seguito nell'opposizione (cfr. doc. 32), che, se non avesse ricevuto la disdetta da _____, avrebbe continuato con il suo impiego al 60% senza iscriversi in disoccupazione. L'assicurato non deve, conseguentemente, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.) a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025. La decisione su opposizione del 20 maggio 2025 deve, quindi, essere annullata. 2.8. L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.13 del 26 maggio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell'assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025 ; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGa du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGa alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.